

STUDIO LEGALE LAURENZI

AVV. GIAN LUCA LAURENZI
AVV. VINCENZO MARIA MACCARONE
AVV. ALESSIA TRAVERSINI

NEWSLETTER N. 70

05.03.2012

*La presente Newsletter è inviata senza alcuna periodicità, in base al materiale raccolto e la frequenza degli articoli non è prestabilita.
La presente Newsletter non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001*

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Fondo Kyoto, risorse per il 2012 pari a 200 milioni di euro.
- Successioni di appalto: come si calcola l'anzianità aziendale?

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Collegato lavoro: l'azienda può chiedere l'applicazione dei nuovi parametri di risarcimento al dipendente anche in sede di legittimità.
- Il molestatore rischia il carcere anche senza querela della vittima.
- Sinistri: comune tenuto a risarcire gli automobilisti per gli alberi sulla carreggiata.
- Per i disservizi del villaggio vacanze si ai danni anche se spiaggia e animazione sono pagati con tesser club.
- L'ente revoca la convenzione: salvo l'imprenditore che ha già iniziato i lavori a dispetto del titolo edilizio.
- Processi-lumaca: il Tesoro deve risarcire anche se non ha soldi. E se tarda ci rimette un tot al mese.
- Non è reato ma solo illecito amministrativo utilizzare il permesso invalidi intestato a un terzo.
- Si al licenziamento dell'assenteista anche se in azienda non è affisso il codice disciplinare.
- Non ha diritto alla risoluzione e al doppio della caparra l'acquirente non informato sul vincolo paesaggistico del terreno.
- Sei mesi bastano per adeguarsi al revirement. Monito degli "ermellini": «Aggiornatevi sulle banche dati».
- Il lavoratore illegittimamente licenziato può optare per le quindici mensilità di risarcimento anche se il recesso è stato revocato.
- Fornitore del fallito risarcito solo se prova di aver creduto alle promesse di rilancio del nuovo azionista di maggioranza.
- È reato cancellare i file dal Pc aziendale.
- Locazione: no agli aggiornamenti automatici Istat, gli aumenti avvengono solo su specifica richiesta del proprietario.
- Il licenziamento illegittimo prima della cessione d'azienda fa scattare la reintegra presso il nuovo proprietario.
- L'elusione fiscale diventa reato quando il contribuente viola norme ad hoc. Rilevante l'infedeltà dichiarativa.
- Collegato lavoro: dall'indennità per la conversione del contratto a tempo determinato non va detratto l'aliquota percepita.
- Si ai pannelli fotovoltaici sul tetto di casa anche in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
- Al datore il lucro cessante per la malattia del dipendente vittima di un incidente sull'auto aziendale.

.....

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Fondo Kyoto, risorse per il 2012 pari a 200 milioni di euro.

È stata pubblicata sul Supplemento Straordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 01.03.2012, la circolare del Ministero dell'Ambiente 16 febbraio 2012 che rende pienamente operativo il Fondo Kyoto. Istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), il Fondo prevede la concessione di finanziamenti agevolati per interventi volti a ridurre le emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra. Per il 2012 (primo ciclo di programmazione), le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro (su uno stanziamento complessivo di 600 milioni su base triennale). Dal 02.03.2012 è possibile richiedere le credenziali di accesso all'applicativo web reso disponibile nell'apposita sezione del sito della Cassa depositi e prestiti, mentre dal 16 marzo 2012 al 14 luglio 2012 potrà essere compilata online la richiesta. Le disposizioni operative del Fondo sono state fissate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 25 novembre 2008, modificato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 luglio 2011 (entrambi i provvedimenti sono stati ripubblicati sul Supplemento Straordinario n. 3 alla GU n. 51 del 1° marzo 2012). Con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2010) è stato fissato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo. I soggetti beneficiari variano in relazione alla misura di riferimento. In generale, possono accedere al Fondo le persone fisiche, i condomini, le imprese (tra cui le ESCo – Energy Service Company), le persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni) e i soggetti pubblici. Interventi agevolabili Gli interventi possono essere a livello regionale o nazionale e sono raggruppati in 7 misure:

- 1) Misura microcogenerazione diffusa: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico, di nuova costruzione e con potenza nominale fino a 50 kWe (elettrici), che utilizzano le seguenti fonti energetiche: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
- 2) Misura rinnovabili: installazione di impianti (di nuova costruzione) di piccola taglia per la generazione di elettricità e calore. Sono ammessi i seguenti impianti:
 - impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 e 200 kWp;
 - impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1 e 200 kWp;
 - impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 e 450 kWt;
 - impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 e 40 kWp;
 - impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m²;
- 3) Misura motori elettrici: sostituzione di motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;
- 4) Misura usi finali: interventi per il risparmio energetico e l'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia. Sono ammessi investimenti per singolo intervento:
 - sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
 - per climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW elettrici, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;
 - per climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (quantità di energia che un sistema termo-dinamico può scambiare con l'ambiente) fino a 1 MW termico;
 - impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW elettrici alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;
- 5) Misura protossido di azoto: interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali;
- 6) Misura ricerca: attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile;
- 7) Misura gestione forestale sostenibile: progetti regionali volti ad identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali è possibile presentare un unico progetto di investimento - "Sistema integrato" - che contempli l'integrazione di più interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito. Per ogni singola misura si potrà presentare una sola domanda di ammissione al finanziamento agevolato, oltre a quella per sistema integrato. Sono considerati ammissibili esclusivamente nuovi investimenti la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente al 22 aprile 2009 (corrispondente alla data di entrata in vigore del DM 25 novembre 2008). In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesto il finanziamento agevolato dovranno

essere sostenute a partire dal 1° marzo 2012 (data di pubblicazione della Circolare del Ministero dell'Ambiente 16 febbraio 2012).

Sono concessi finanziamenti a tasso agevolato, pari allo 0,5% annuo, di durata compresa tra 3 e 6 anni (15 anni per i soggetti pubblici). Per tutte le misure agevolate (ad eccezione della "Misura ricerca" e della "Misura gestione forestale sostenibile") e nel rispetto dei costi unitari massimi ammissibili, la quota del costo totale dell'intervento che può essere coperta dal finanziamento agevolato è pari al:

- 90% per i soggetti pubblici;
- 70% per gli altri soggetti.

L'importo del finanziamento agevolato effettivamente concesso viene determinato come il valore minimo tra:

- il massimale di finanziamento agevolato fissato per ciascuna misura, definito sulla base di standard di costo per scaglioni di potenza o di superficie nonché di limiti massimi per singolo progetto;
- il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili;
- il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto, in funzione della capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente.

Per la "Misura ricerca", il massimale di finanziamento agevolato per il progetto di ricerca non può essere superiore a 1.000.000 di euro e comunque non può superare il 50% dei costi ammissibili. La domanda dovrà essere presentata prima on-line e poi spedite via posta. L'invio telematico delle domanda sarà possibile, previo accreditamento, utilizzando l'applicativo web disponibile in un'apposita sezione del sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti (www.cassaddpp.it), a partire dalle ore 12 del 16 marzo 2012 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Circolare attuativa) e fino al 14 luglio 2012 (135° giorno compreso dalla stessa data di pubblicazione). Il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda di ammissione, dovrà scegliere una banca tra quelle aderenti alla convenzione ABI-CDP o in ogni caso una delle banche aderenti, il cui elenco completo è disponibile sul sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti. La domanda di ammissione al finanziamento agevolato dovrà essere stampata, sottoscritta, corredata della documentazione cartacea richiesta e trasmessa (alla Cassa depositi e prestiti/Enti gestori regionali) entro il termine perentorio di 3 giorni solari successivi alla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda di ammissione al finanziamento agevolato nell'applicativo web. La procedura di attribuzione dei finanziamenti agevolati sarà "valutativa a sportello" ovvero le istanze saranno esaminate seguendo l'ordine del protocollo telematico attribuito dall'applicativo web e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Nei casi in cui l'importo del finanziamento agevolato richiesto, nei limiti della percentuale di agevolazione riconosciuta, sia superiore alla disponibilità residua del plafond di riferimento si determina la "Gestione fuori Plafond" (che non costituisce motivo di decadenza della domanda di ammissione al finanziamento agevolato). In tal caso, il procedimento istruttorio viene avviato solo nel momento in cui sono nuovamente disponibili le risorse necessarie a garantire la completa copertura finanziaria dell'intervento proposto.

Successioni di appalto: come si calcola l'anzianità aziendale?

L'INPS, con la Circolare 02.03.2012, n. 30, fa presente che nel caso in cui i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un'impresa all'altra per successione di appalti, l'anzianità aziendale, ai soli fini della concessione dell'integrazione salariale e della indennità di mobilità, anche in deroga alla normativa ordinaria, deve essere valutata cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, anche se non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda. L'INPS, a seguito dell'ampliamento delle tutele di sostegno al reddito verso nuovi ambiti aziendali e a favore di nuove tipologie di lavoratori potenzialmente beneficiari delle misure stesse, chiarisce in merito al computo dell'anzianità aziendale e lavorativa nelle ipotesi di successione di appalti, qualora i lavoratori, pur transitando da un'impresa all'altra, continuino a prestare la loro attività per il medesimo ente appaltante. In merito l'INPS fa presente che la problematica è stata approfondita nella circolare n. 148 del 1998, che riportando le indicazioni dettate al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, per i predetti lavoratori transitati da un'impresa appaltatrice all'altra, l'anzianità aziendale può essere valutata con riferimento all'ente appaltante, cumulando cioè i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici. In tali casi, ha precisato il Ministero, si realizza un'anzianità, garantita da disposizioni di legge o contrattuali, assimilabile a quella aziendale. In altri termini, alla luce di tale criterio, nell'ipotesi in cui un lavoratore presti il proprio lavoro per lo svolgimento della medesima attività, oggetto dell'appalto, con lo stesso appaltante, l'anzianità aziendale – esclusivamente ai fini della erogazione di prestazioni a sostegno del reddito – deve essere calcolata con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l'impresa appaltatrice uscente, anche nell'ipotesi in cui non sussista la fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. Questo principio, formulato limitatamente alle condizioni e per gli effetti sopra richiamati, appare rispondere alla necessaria e primaria tutela del lavoratore che – in generale all'interno di un contesto di crisi economica e in particolare all'interno di possibili crisi settoriali – possa comunque non essere pregiudicato nella valutazione della presenza dei requisiti di legge per l'autorizzazione da parte dell'Istituto delle prestazioni di sostegno al reddito. Tale criterio può essere estensivamente richiamato a tutela del lavoratore anche nelle altre ipotesi di crisi aziendale temporanea o di lunga durata, e quindi trova applicazione in tutti i casi nei quali, per la concessione di prestazioni a sostegno del reddito, di CIGS o di mobilità, ordinarie o in deroga, sia previsto il computo dell'anzianità aziendale.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Collegato lavoro: l'azienda può chiedere l'applicazione dei nuovi parametri di risarcimento al dipendente anche in sede di legittimità.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 3305 del 02.03.2012, ha accolto il ricorso di una società che chiedeva l'applicabilità dei parametri contenuti nel collegato lavoro per liquidare il risarcimento a un dipendente ingiustamente inquadrato a tempo determinato. Ad avviso del collegio di legittimità «nel caso particolare dell'applicabilità dell'art. 32 co. 5 e 7 legge n. 183/2010 (collegato lavoro) anche ai giudizi di legittimità, questa S.C. si è già pronunciata con ordinanza n. 2112 del 28.1.2011 mettendo in dubbio la legittimità costituzionale delle disposizioni allora appena approvate in quanto metterebbero "ingiustamente in forse la misura del ristoro dovuto ai precari, dando modo al datore di lavoro di persistere nell'inadempimento". Poco dopo la Consulta con sentenza n. 303/2011 ha poi ammesso la rilevanza - anche se non la fondatezza - della prospettata questione di legittimità costituzionale. Pur essendo la citata sentenza della Corte costituzionale vincolante solo nel giudizio a qua (trattandosi di pronuncia di rigetto), restano tuttavia insuperate le considerazioni svolte dalla summenzionata ordinanza n. 2112/2011 di questa Corte Suprema, che qui vanno sviluppate mediante un'interpretazione costituzionalmente conforme. Orbene, per quanto il tenore testuale del comma 5 dell'articolo 32 - riferendosi alla fissazione di un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni e all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - evochi attività proprie della sede di merito e non di quella di legittimità, nondimeno escludere il giudizio di cassazione dalla sfera di operatività della norma in discorso equivarrebbe a discriminare irragionevolmente tra loro situazioni, pur analoghe, in base alla circostanza - del tutto fortuita - della pendenza della lite in una fase piuttosto che in un'altra, assoggettando le parti del rapporto di lavoro ad un regime risarcitorio diverso a seconda che i processi pendano in primo o secondo grado oppure innanzi alla Cassazione». E poiché una discriminazione sarebbe illegittima di più «lo sarebbe se, all'interno della medesima ipotesi fattuale (pendenza della lite), si operasse un'ulteriore irragionevole distinzione (lesiva, quanto meno, dell'art. 3 fra processi pendenti in sede di merito e altri innanzi ai giudici della legittimità)».

Il molestatore rischia il carcere anche senza querela della vittima.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 8145 del 02.03.2012, ha respinto il ricorso di un albanese condannato alla pena di due anni di reclusione, con il quale chiedeva l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Il giovane ha costretto con la violenza e minacce la nipote minorenni a subire atti sessuali, come stringerla da dietro, toccarla anche nelle parti intime, tentare di sfilarle i pantaloni con la forza e denudarsi davanti a lei. La terza sezione penale, confermando il giudizio del tribunale di Treviso, ha osservato che «l'ipotesi di cui all'articolo 609 bis costituisce un'attenuante a effetto speciale e non una fattispecie autonoma di reato, sicché la stessa, in assenza di un'espressa previsione normativa, non esplica alcun effetto sul regime della perseguibilità di ufficio del reato. I reati contro la libertà sessuale la perse-

guibilità a querela è stabilita in via generale per evitare che la persona offesa subisca, a causa del procedimento penale e della notorietà che da esso deriva, un ulteriore danno rispetto a quello derivante dal reato stesso. In tale ottica è prevista la perseguibilità di ufficio della fattispecie di abuso sessuale nell'ipotesi di connessione con altro reato perseguibile di ufficio, dovendosi procedere in ogni caso per il fatto connesso (articolo 609 septies Cp)». Piazza Cavour, dunque, ha ritenuto che trattandosi di persona offesa minore gli ostacoli vanno ravvisati nei condizionamenti che la stessa può subire più facilmente a opera dello stesso autore del reato o di ambienti familiari, oppure a causa di una comprensione non corretta della natura dell'azione subita, mentre nell'ipotesi di fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si palesa evidente che l'esercizio del diritto di querela può trovare un ostacolo nel metus reale o presunto inculcato nella persona offesa dalla posizione di potere pubblico dell'autore del reato. In tutte tali ipotesi, pertanto, la perseguibilità di ufficio appare finalizzata proprio a elidere il pericolo che la punibilità del reato sia condizionata da fattori diversi dalla libera scelta della persona offesa e non genericamente legata ad una valutazione della maggiore gravità del fatto, sicché a nulla rileva ai fini di tale valutazione la possibilità di inquadrare il fatto nell'ipotesi di minore gravità.

Sinistri: comune tenuto a risarcire gli automobilisti per gli alberi sulla carreggiata.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 3253 del 02 marzo 2012. Un automobilista mentre circolava a bordo della sua auto è stato investito da un grosso platano, marcio e in via di decomposizione, ubicato sul marciapiede destro rispetto al senso di marcia della vettura, perdendo la vita. La terza sezione civile, in linea con la Corte d'Appello di Napoli, ha ritenuto responsabile del sinistro il comune condannandolo al pagamento in favore degli eredi del de cuius. Gli Ermellini, nella specie, hanno osservato che «la responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 2051 Cc è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode». E ancora, la Corte di legittimità ha sottolineato che «ai sensi dell' articolo 2 del D.lgs. 285/92, le strade urbane sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti: ne deriva che, ai fini della individuazione del soggetto proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune, sono sufficienti il dato topografico, e cioè il fatto che detta strada, pur essendo parte di una strada statale, regionale o provinciale, attraversi il centro abitato, e la circostanza che il Comune abbia un numero di abitanti superiore a diecimila, senza che rilevino invece né l'atto di declassamento della strada in

questione né l'atto di consegna dallo Stato o dalla Provincia al Comune, essendo adempimenti che non sono affatto contemplati dalla norma in questione ai fini dell'individuazione dell'ente proprietario della strada medesima».

Per i disservizi del villaggio vacanze sì ai danni anche se spiaggia e animazione sono pagati con tessera club.

È quanto emerge dalla sentenza 3256 del 02.03.2012 dalla terza sezione civile della Cassazione. È accolto contro le conclusioni del pm e dopo una doppia sconfitta in sede di merito il ricorso dei consumatori, dopo l'infelice soggiorno in un villaggio turistico rivelatosi del tutto difforme dalla sfavillante immagine pubblicata sul depliant. È vero, la struttura è a tre stelle e gli utenti non si potevano certo aspettare lussi principeschi. Ma questo non significa che i presunti danneggiati non possano chiedere il risarcimento per i disservizi patiti per la spiaggia piena di barche o l'intrattenimento di bassa lega. Inutile per il tour operator tentare di sfuggire alle previsioni del codice del consumatore deducendo che la fruizione delle attività ludiche o sportive viene subordinata all'acquisto di una tessera club e dunque non rientrerebbe nel core business del contratto turistico, costituendo i servizi "incriminati" semplici accessori della prestazione principale. Ciò che conta è che l'utente compra una «combinazione prefissata» a un «prezzo forfettario»: si tratta insomma di un vero e proprio pacchetto turistico che comprende, ad esempio, anche l'accesso ai campi da tennis e alla piscina se la circostanza è indicata dal depliant e l'acquisto della tessera club risulta obbligatorio; non conta che i servizi siano pagati a parte con la card. Sarà la Corte d'appello in diversa composizione a decidere se, nella specie, i turisti delusi hanno diritto al ristoro. E il risarcimento sarà tanto più oneroso quanto più si rivelerà grave lo smarrimento, per fortuna momentaneo, del bambino affidato al "miniclub".

L'ente revoca la convenzione: salvo l'imprenditore che ha già iniziato i lavori a dispetto del titolo edilizio.

Lo precisa la sentenza 7614 del 27.02.2012, pubblicata dalla terza sezione penale della Cassazione. Più frettoso dell'imprenditore è stato il giudice del merito che non ha considerato i contenuti della convenzione deliberata dal Comune e mai perfezionata con il costruttore. L'operatore economico si salva dall'ammenda grazie alla prescrizione, ma il collegio offre chiarimenti importanti. La disposizione di cui all'articolo 44, primo comma lett. a), del Dpr 380/2001 è norma penale in bianco: il suo contenuto precettivo è integrato dalle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dallo stesso testo unico, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. Ora, per il principio di tassatività delle fattispecie legali penali, queste norme, prescrizioni e modalità esecutive devono intendersi riferite soltanto a quelle regole di condotta che sono direttamente afferenti edilizia. A imporlo è la stessa ratio della normativa: affinché la violazione acquisti rilevanza penale, deve trattarsi di prescrizioni o modalità che riguardano l'aspetto tecnico esecutivo della realizzazione delle opere e non aspetti

formali o accessori all'attività edificatoria. L'imputato, nella specie, deduce che la convenzione deliberata dal Comune non aveva alcuna attinenza con l'attività edilizia vera e propria ma era destinata a regolare rapporti di natura gestoria e finanziaria tra l'ente e l'azienda. Il contenuto dell'accordo, tuttavia, non risulta affatto scandagliato dal giudice del merito. C'è invece da osservare che la revoca della delibera che approvò la convenzione configura una successione di norme integrative della fattispecie penale in relazione alla quale trova applicazione l'applicazione dell'articolo 2 Cp. E l'imprenditore è salvo.

Processi-lumaca: il Tesoro deve risarcire anche se non ha soldi. E se tarda ci rimette un tot al mese.

È quanto emerge dalla sentenza 213 del 09.02.2012, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia, sede distaccata di Brescia. L'articolo, 3 comma 7, della legge 89/2001 (cd. "Legge Pinto"), che pone il vincolo delle risorse disponibili deve essere interpretato in senso restrittivo e in definitiva disapplicato: una volta condannata a pagare l'equa riparazione per il processo dall'irragionevole durata, l'amministrazione deve comunque trovare le risorse necessarie per far fronte agli indennizzi da pagare: il decreto della Corte d'appello, infatti, è comunque un provvedimento decisorio anche se non ha forma di sentenza: risulta infatti immediatamente esecutivo, impugnabile per Cassazione e idoneo ad assumere efficacia di giudicato. E tra la data in cui il provvedimento giudiziale diventa esecutivo e quella del pagamento non possono passare più di sei mesi. Accolto, nella specie, il ricorso per l'ottemperanza presentato da un cittadino impegnato in un contenzioso civile per oltre dodici anni: a renderne irragionevole la durata, fra l'altro, è il giudizio di Cassazione protrattosi per oltre quattro anni. È stato infatti inutile, nell'immediatezza della pronuncia della Corte d'appello di Brescia, presentarsi alla Banca d'Italia per riscuotere l'indennizzo di 3.900 euro stabilito dal decreto. Ora il Tar nomina un commissario ad acta al Tesoro che dovrà provvedere alla liquidazione. E per ogni mese di ritardo l'amministrazione ci rimetterà 300 euro per ogni mese di ritardo, mentre per ora paga anche le spese di lite.

Non è reato ma solo illecito amministrativo utilizzare il permesso invalidi intestato a un terzo.

Lo ribadisce la Corte di cassazione che, con la sentenza 7966 del 29.02.2012, ha respinto il ricorso del pm presso il tribunale di Firenze contro la sentenza che dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di un automobilista per i reati di sostituzione di persona e truffa continuata, perché i fatti non sussistevano. Un 45enne ha indebitamente utilizzato in più occasioni il permesso per invalidi del padre, ma, in assenza dell'invalido, si è attribuito falsamente lo status di «accompagnatore al servizio». Con tale permesso ha utilizzato corsie preferenziali, porte telematiche alla Ztl e parcheggi senza pagare. La seconda sezione penale, in linea con la Corte di merito, non ha ritenuto imputabile all'automobilista nessuno dei due reati ascritti: il delitto di sostituzione di persona, in quanto esso comporta l'assunzione da parte di qualcuno dell'identità di altra

persona e non si assume l'identità di altra persona semplicemente con l'esposizione sul cruscotto dell'automobile di un permesso di sosta intestato a quest'ultima (e l'uomo ha solo beneficiato dell'uso di un permesso di cui non aveva diritto); il reato di truffa, in quanto mancava l'atto di disposizione patrimoniale che è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno. Insomma «il “permesso invalidi” rappresenta esclusivamente l'autorizzazione amministrativa per circolare in zone altrimenti interdette, rilasciata per quell'autovettura, in quanto al servizio della persona invalida; e la mera esposizione, sul parabrezza dell'autovettura autorizzata, del relativo contrassegno, è un comportamento del tutto neutro (ed è poco significativo che l'invalido, al momento del presunto “abuso” non si trovi sull'auto, in quanto ad esempio potrebbe essere sceso per recarsi a visita medica o altrove), che non implica di per sé una “dichiarazione” di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'autoattribuzione della qualità di “accompagnatore” da parte del conducente».

Si al licenziamento dell'assenteista anche se in azienda non è affisso il codice disciplinare.

È quanto emerge dalla sentenza 3060 del 29.02.2012 dalla sezione lavoro della Cassazione. Accolto il ricorso del datore: sbaglia il giudice del merito a dichiarare illegittimo il recesso, per quanto collegato a una norma della contrattazione collettiva, sul mero rilievo che il “libro delle regole” non risultava accessibile a tutti in azienda. Non c'è infatti bisogno di portare a conoscenza del dipendente che la mancata erogazione della prestazione lavorativa, laddove ingiustificata, costituisca una violazione dei doveri fondamentali e non di quelli accessori del prestatore d'opera: in questo caso, infatti, se il datore decide di licenziare non esercita una particolare ipotesi della facoltà di recesso riconosciuta agli dal Ccnl ma un potere che scaturisce direttamente dalla legge. Sono dunque irrilevanti il richiamo o la previsione nella pattuizione collettiva di determinate condotte analoghe a quelle dell'assenteista “professionista” punibili con la sanzione espulsiva. La parola torna alla Corte d'appello in diversa composizione.

Non ha diritto alla risoluzione e al doppio della caparra l'acquirente non informato sul vincolo paesaggistico del terreno.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 2737 del 23.02.2012, ha respinto il ricorso di un promissario acquirente che chiedeva la risoluzione del contratto e la restituzione del doppio della caparra al compratore che aveva taciuto lui il vincolo paesaggistico sul terreno oggetto della compravendita. Gli Ermellini hanno spiegato che si tratta, come sempre avviene in caso di vincoli contenuti dal Prg, di informazioni sulle quali vige una presunzione di conoscenza su tutti i cittadini. Dunque, che si informino circa l'uso effettivo dell'immobile. In motivazione si legge che «le prescrizioni del piano regolatore generale, una volta approvate e pubblicate nelle forme previste, hanno valore di prescrizione di ordine generale di contenuto normativo, e come tali sono assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari; sicché i vincoli da essi imposti non possono qualificarsi come oneri noti apparenti gravanti sull'immobile ai sensi dell'art. 1489

c.c. e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto».

Sei mesi bastano per adeguarsi al revirement. Monito degli “ermellini”: «Aggiornatevi sulle banche dati».

È quanto emerge dalla sentenza 3042 del 28.02.2012 dalla sezione lavoro della Cassazione. Bocciato uno dei motivi di ricorso dell'azienda, che puntava a fare riconoscere il concorso di colpa del danneggiato nell'infortunio sul lavoro, ma si vede dichiarare improcedibile l'appello incidentale proposto. Il tutto per l'omessa tempestiva notifica dell'atto processuale dopo che le Sezioni unite civili hanno escluso la concedibilità di un nuovo termine ex articolo 291 Cpc, ribaltando il costante orientamento contrario precedente. Quello prospettato dall'azienda sarebbe un caso paradigmatico di “prospective overruling”, ammettono i giudici, se non fosse che il mutamento di giurisprudenza si è verificato ben sei mesi prima che l'impresa incorresse nell'omessa notifica del proprio appello incidentale. E in un altro caso la Cassazione ha escluso che si configurasse un cambio di regole in corsa quando il mutamento di giurisprudenza era conoscibile già due mesi prima del compimento dell'atto processuale rispetto al quale la parte era incorsa in decadenza. Inutile, poi, obiettare che l'udienza “incriminata” si sarebbe dovuta ugualmente rinviare per mancata trasmissione del fascicolo di ufficio dal Tribunale e, dunque, si dovrebbe considerare come prima udienza effettiva quella successiva, rispetto alla quale la notifica dell'appello incidentale era invece tempestiva: nel rito del lavoro neppure i rinvii d'ufficio dell'udienza originariamente fissata sono idonei a posticipare i termini stabiliti a pena di decadenza.

Il lavoratore illegittimamente licenziato può optare per le quindici mensilità di risarcimento anche se il recesso è stato revocato.

Lo sostiene la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 3043/12 che ha accolto il ricorso di una dipendente il cui licenziamento era stato subito revocato dal datore di lavoro con successivo invito a riprendere immediatamente il servizio. Secondo i giudici di legittimità il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato di ottenere, in luogo della reintegra nel posto di lavoro, l'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 5 della legge n. 300 del 1970 deriva dall'illegittimità del recesso e sorge contemporaneamente al diritto alla reintegra medesima, senza che sia preventivamente necessario l'ordine giudiziale, affinché poi il lavoratore eserciti l'opzione. Ne consegue, pertanto, che il lavoratore può anche limitarsi in giudizio a chiedere l'indennità sostitutiva fin dall'inizio.

Fornitore del fallito risarcito solo se prova di aver creduto alle promesse di rilancio del nuovo azionista di maggioranza.

È quanto emerge dalla sentenza 3003 del 28.02.2012 dalla terza sezione civile della Cassazione. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso della spa pubblica, controllata dalla holding del Tesoro all'epoca in-

caricata di creare sviluppo nel mondo imprenditoriale italiano. Sarà soltanto il giudice del rinvio a stabilire se dovrà essere ristorato o meno il fornitore dell'impresa che dall'ipotesi di rilancio è passata a una dura realtà di fallimento. L'accertamento da effettuare, in questo caso, è se la controllante abbia indotto il fornitore a dare esecuzione agli obblighi previsti dal contratto in favore della controllata, cosa che invece non avrebbe fatto qualora non ci fosse stata l'indebita interferenza della prima. L'ipotesi che si configura nella specie è quella della responsabilità aquiliana: bisognerà dunque verificare la condotta scorretta della controllante nei confronti del creditore della controllata e l'eventuale lesione dell'affidamento indotto nel fornitore da informazioni false diffuse dai nuovi amministratori. Certo è che nella vicenda affrontata dai giudici il presidente della holding pubblica durante una conferenza stampa annuncia in pompa magna la ripresa delle attività nella controllata, salvo poi disertare la riunione convocata per l'approvazione del bilancio. La parola torna alla Corte d'appello in diversa composizione.

È reato cancellare i file dal Pc aziendale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 8555 del 05.03.2012. Il caso riguarda un impiegato che aveva distrutto gran parte dei file contenuti in un pc aziendale. Per questo il datore lo aveva denunciato per danneggiamento e si era costituito parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Catania lo aveva condannato e la decisione era stata confermata dalla Corte d'Appello della stessa città. Contro la doppia conforme di merito l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione usando come grimaldello per smontare l'impianto accusatorio il fatto che un tecnico specializzato, intervenuto in un secondo momento, era riuscito a ripristinare parte del contenuto dell'hard disk. Una linea difensiva, questa, che non è stata condivisa dal Collegio di legittimità. Infatti, la quinta sezione penale del Palazzaccio ha respinto tutti i motivi del ricorso e reso definitiva la condanna. In sentenza si legge, nel passaggio chiave: «*Ebbene, nel gergo informatico l'operazione della cancellazione consiste nella rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell'apposito cestino o in via "definitiva" mediante il successivo svuotamento dello stesso. L'uso dell'inciso contenuto nella norma sul danneggiamento per evidenziare il termine "definitiva" è dovuto al fatto che neppure tale operazione può definirsi davvero tale, in quanto anche dopo lo svuotamento del cestino i files cancellati possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell'informatica. Dunque sembra corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l'uso - anche dispendioso - di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa*».

Locazione: no agli aggiornamenti automatici Istat, gli aumenti avvengono solo su specifica richiesta del proprietario.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza 3014 del 28.02.2012, ha respinto il ricorso di un società contro la sentenza del tribunale di Velletri la

quale ha accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo quale corrispettivo per la locazione di un terreno. La terza sezione civile ha osservato che «*la clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l'aggiornamento automatico del canone su base annuale senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità in base al combinato disposto degli articoli 32 e 79 della legge sull'equo canone, perché il citato articolo 32 (non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore), introduce, all'esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali presupponendo che gli aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all'avvenuta variazione degli indici di riferimento (e non anche, genericamente, al momento stesso della stipula del contratto), la certezza dell'entità dell'obbligazione del conduttore risultando tutelata soltanto dalla previsione di tale, specifica (e necessaria) richiesta, puntualmente riferita all'avvenuta variazione degli indici Istat*». Insomma, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, ritenendo corretta la statuizione del tribunale, il quale aveva escluso che fossero dovuti gli aggiornamenti Istat in quanto mai richiesti.

Il licenziamento illegittimo prima della cessione d'azienda fa scattare la reintegra presso il nuovo proprietario.

Lo ha chiarito la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 3041 del 28.02.2012 secondo la quale l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento d'azienda, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dagli effetti retroattivi della sentenza di annullamento o dichiarativa della nullità del recesso, fa sì che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca in capo al cessionario. In altre parole, hanno precisato i giudici di legittimità, il subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo. In caso contrario, pertanto, il rapporto prosegue ope legis con l'acquirente e il lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il cedente.

L'elusione fiscale diventa reato quando il contribuente viola norme ad hoc. Rilevante l'infedeltà dichiarativa.

A questa innovativa e perentoria soluzione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7739 del 28.02.2012, ha riaperto il processo penale a carico di due noti stilisti che avevano ceduto il marchio a una società lussemburghese, un caso di cosiddetta estero-vestizione. Ma non è tutto. All'inizio delle lunghissime motivazioni gli Ermellini precisano inoltre che la frode fiscale, l'evasione e l'elusione sono condotte che non possono essere punite anche per truffa aggravata ai danni dello Stato. Una pronuncia che in un certo senso sdogana lo strumento dell'elusione fiscale anche in sede penale, non senza, però fissare paletti imponenti. Infatti nel passaggio chiave delle motivazioni si legge che «*non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale ma solo quella che corrisponde ad una speci-*

fica ipotesi di elusione espressamente prevista dalla legge». Prima di tutto il Supremo Collegio ribadisce l'indipendenza fra il giudizio civile e quello penale. Prima di condannare un contribuente per comportamenti elusivi, punibili per lo più con il reato di dichiarazione infedele (articolo 4 del d.lgs. 74 del 2000), il magistrato dovrà valutare le prove avvalendosi dei principi a presidio del contenzioso penale. Sul punto in sentenza si legge che «se le fattispecie criminose sono incentrate sul momento della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell'infedeltà dichiarativa, il comportamento elusivo non può essere considerato tout court penalmente irrilevante. Se il bene tutelato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tributo, l'ambito di applicazione delle norme incriminatrici ben può coinvolgere quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o una esclusione della base imponibile». Ma è anche necessario che sia stata superata la soglia di punibilità prevista dalla legge per l'evasione fiscale. E infatti ad avviso del Collegio di legittimità il Tribunale dovrà accertare anche l'elemento psicologico del reato, «costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve poter essere positivamente riscontrato dal giudice». Dunque per aversi la realizzazione della fattispecie penale «occorre che si raggiunta la relativa soglia di punibilità minima per l'imposta evasa e la determinazione di tale soglia quantitativa compete esclusivamente al giudice penale, che potrebbe arrivare a conclusioni diverse da quelle alle quali è pervenuta l'amministrazione finanziaria». Insomma sulla base di questi nuovi principi è stato riaperto il processo a carico di due noti stilisti milanesi che erano stati accusati per truffa aggravata ai danni dello Stato e dichiarazione infedele. Il Gup del capoluogo lombardo aveva archiviato le accuse ritenendo che la cessione del marchio a una società lussemburghese non fosse simulata e soprattutto non avesse rilievo penale, né sul fronte della truffa né su quello dell'evasione e dell'elusione. Ora la Cassazione, accogliendo il ricorso presentato dalla Procura meneghina, ha riaperto il caso rinviando al Tribunale e riaprendo la strada per un'altra possibile condanna. Con una eccezione, però, la truffa aggravata. Questo reato non è contestabile neppure secondo la seconda sezione penale che, sul punto, ha archiviato definitivamente ogni accusa.

Collegato lavoro: dall'indennità per la conversione del contratto a tempo determinato non va detratto l'aliunde perceptum.

Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 1411 del 31.01.2012 che ha fatto propri i principi elaborati sul tema dalla Corte costituzionale. In particolare i giudici di legittimità hanno stabilito che le nuove regole, applicabili a tutti i giudizi pendenti, e quindi anche a quelli di legittimità, sono fondate sulla ratio legis diretta a introdurre un criterio di liquidazione del danno «di più agevole, certa e omogenea applicazione» rispetto alle incertezze che si sono verificate nell'esperienza applicativa di commisurazione del danno secondo la legislazione precedente. La norma, peraltro, ha precisato la Cassazione, va intesa nel senso che il danno forfetizzato copre soltanto il periodo che corre dalla scadenza del termine del contratto fino a quello che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto, con la conseguenza che a partire dalla

sentenza il datore di lavoro è obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli le retribuzioni dovute. La garanzia economica in esame, ha poi concluso la Suprema corte, non è né rigida né uniforme dal momento che l'articolo 8 della stessa legge consente «di calibrare l'importo dell'indennità da liquidare in relazione alla peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato, la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore».

Si ai pannelli fotovoltaici sul tetto di casa anche in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Lo stabilisce il Tar Veneto con la sentenza 48 del 25.01.2012, pubblicata dalla seconda sezione. Annullato lo stop del Comune all'installazione e i pareri contrari della Soprintendenza: il Nordest e l'Italia intera sono pieni di pannelli e il ricorso alle "fonti rinnovabili" è pure incentivato da leggi regionali e nazionale. Inutile, dunque, accanirsi mettendosi di traverso e bloccando il montaggio di strutture che, peraltro, riducono l'inquinamento oltre che la bolletta energetica. È vero: l'immobile incriminato è una villetta unifamiliare a due piani in un ridente paesino di montagna. Ma si trova comunque in una strada del tutto urbanizzata, ove sorgono costruzioni assolutamente analoghe, a due passi da una scuola e una chiesa. Il vero perno del vincolo paesaggistico, poi, è rappresentato da un famoso castello. E l'antico maniero sorge a un paio di chilometri di distanza: troppo per fare scattare il nict contro i pannelli. Il vero bene paesaggistico fa tutelare, insomma, rientra sì nel territorio del Comune ma resta comunque fuori dal centro abitato. I giudici non affermano che l'installazione non venga ad aggravare un ipotetico preesistente degrado dell'ambiente circostante, come sostiene l'autorità competente: si limitano invece a osservare che l'impianto si pone come un intervento che non altera il contesto perché in concreto non lo trasforma. Non è vero poi che non contano le dimensioni e le modalità d'installazione dei pannelli. Vittoria totale per gli interessati: con l'annullamento dei provvedimenti deciso dal giudice l'originaria illegittimità dell'atto amministrativo produce i suoi effetti fin dall'epoca dell'adozione (ex tunc): si deve dunque ritenere definitivamente consumato il potere della Soprintendenza di pronunciare un ulteriore parere, in conformità al disposto di cui all'articolo 146, comma quinto e seguenti, del D.lgs. 42/2004; il Comune dovrà allora provvedere sull'autorizzazione paesaggistica richiesta. La Soprintendenza, che aveva fatto rifare il progetto dell'impianto agli interessati, ora rifonderà le spese processuali.

Al datore il lucro cessante per la malattia del dipendente vittima di un incidente sull'auto aziendale.

È quanto emerge dalla sentenza 114 del 23.02.2012, pubblicata dalla sezione civile del tribunale di Piacenza (giudice monocratico Gianluigi Morlini). La consulenza tecnica d'ufficio parla chiaro: il lavoratore è stato assente per novantuno giorni dal lavoro per i postumi del sinistro stradale. O almeno è molto verosimile che sia così. La causalità civilistica, ricorda il giudice, deve essere distinta da quella penalistica: nella prima vige il

principio del “più probabile che non”, mentre nel processo penale opera la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”; il motivo va ricercato nella diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, il che implica una differenza negli standard probatori e il diverso livello d’incertezza da assumersi come ragionevolmente accettabile. Non conta che l’infortunato abbia ripreso a lavorare dopo l’incidente e prima dell’intervento chirurgico resosi necessario: la circostanza, riferisce la perizia, non ha influenzato il decorso della patologia. Per la forzata assenza del dipendente, al netto di quanto già ottenuto dall’Inail, il datore riceve un risarcimento di oltre 13 mila euro: inoperante la contestazione del convenuto che si rivela del tutto apodittica; il principio di non contestazione di cui alla modifica dell’articolo 115 Cpc introdotta dalla legge 69/2009 deve applicarsi alle cause promosse prima della riforma Cpc, dal momento che si tratta di un mero riconoscimento, da parte del legislatore, di un principio sancito in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità.